



# STATUTO

## ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione a carattere scientifico denominata "Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa" (C.I.R.S.E.) con Sede a Firenze presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell'Università degli Studi di Firenze.

Tale Sede può essere spostata solo per decisione dei 2/3 dell'Assemblea dei Soci.

## ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

Il Centro ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa e di

diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale.

Per conseguire tali scopi il Centro esplica la sua attività mediante il lavoro di ricerca dei singoli Soci, le assemblee ordinarie e straordinarie, congressi, simposi, seminari, incontri e pubblicazioni anche in cooperazione con altre Società scientifiche italiane ed estere.

Pertanto, nell'adempimento dei compiti istituzionali, il Centro cura:

a) la raccolta e la sistemazione di informazioni e di documenti relativi alla ricerca storico-educativa favorendo al tempo stesso lo studio e la diffusione delle esperienze più significative tramite un Bollettino e tramite pubblicazioni quali atti di convegni, seminari, ecc., rivista specializzata ecc.

Il Bollettino sarà inviato gratuitamente a tutti i Soci. Esso ha il compito precipuo di informare sulle iniziative, sulle ricerche e sugli studi in corso e pubblicati (anche su tesi di Laurea discusse nelle varie Università italiane) nel settore della

ricerca storico-educativa e sull'attività del Centro.

Il Bollettino darà anche spazio a brevi comunicazioni, scambi di idee, punti di vista tra i Soci sui problemi organizzativi del Centro e sui problemi della ricerca storico-educativa.

b) L'organizzazione e l'esecuzione di progetti di ricerca storico-educativa sia singoli che in collaborazione con gruppi, enti e associazioni, che operino nel territorio nazionale o estero e la divulgazione dei risultati conseguiti.

c) La realizzazione di convegni, seminari di studi e simposi.

d) La raccolta di documentazione storica con riferimento specifico al settore pedagogico, educativo e delle istituzioni scolastiche italiane. A tal fine il Centro si preoccuperà di costruire una Biblioteca nella città in cui ha sede.

e) L'approfondimento delle tematiche e delle metodologie storico-educative tra gli operatori scolastici.

f) L'elaborazione e la promozione, anche in collaborazione con altre associazioni nazionali e internazionali o con gruppi interessati ai medesimi fini, di progetti e di iniziative utili per la presenza e lo sviluppo della competenza storico-educativa nei livelli istituzionali interessati alla ricerca o impegnati nella formazione degli educatori.

#### ART. 3 SOCI

La domanda di ammissione a Socio ordinario o benemerito deve essere presentata al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno 2 (due) Soci.

I Soci Onorari sono nominati per acclamazione dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi vengono scelti tra gli studiosi che hanno dato contributi fondamentali alle discipline storico-educative.

I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari e benemeriti e non sono tenuti al pagamento della quota Sociale.

La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per mancato pagamento della quota Sociale per due anni consecutivi;

c) per radiazione proposta a maggioranza assoluta dal Collegio dei Probi Viri per gravi motivi.

I Soci oggetto di una proposta di radiazione devono ricevere avviso scritto.

Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Consiglio Direttivo sia per lettera che a voce. Le proposte di radiazione vanno approvate dall'Assemblea dei Soci con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei Probi Viri.

#### ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione e a tutte le manifestazioni indette dal Centro.

Il voto può essere espresso anche mediante delega.

Ogni Socio non può presentare più di due deleghe.

I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota Sociale.

I Soci non in regola con il pagamento della quota Sociale perdono il diritto di voto all'Assemblea e non ricevono le pubblicazioni del Centro.

#### ART. 5 ORGANI DEL CENTRO

Gli Organi del Centro sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### ART. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il luogo, il giorno, l'ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto e nel Regolamento del Centro, l'Assemblea deve:

- approvare la relazione delle attività del Centro per il triennio decorso ed il programma per il triennio seguente;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi preparati dal Segretario-tesoriere;
- deliberare l'ammontare della quota di associazione per i Soci ordinari.

L'Assemblea ha il potere di decidere sullo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 13.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo per quanto previsto dall'art. 12, saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

#### ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci con voto segreto e a maggioranza semplice, è costituito da 13 (tredici) membri, tra i quali viene eletto a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-tesoriere del Centro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei Soci secondo i disposti dell'art. 3 e cura, insieme al presidente, ogni altro aspetto della organizzazione e dell'attività del Centro.

Le sue deliberazioni, valide solo se sono presenti almeno 7 (sette) membri, saranno prese a maggioranza assoluta.

#### ART. 8 PRESIDENTI

Il Presidente rappresenta il Centro, vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 7 (sette) dei suoi membri. Presiede l'Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie.

Il Presidente indice, in via ordinaria, l'Assemblea triennale dei Soci.

In occasione di tale Assemblea ordinaria potrà aver luogo un convegno in cui il programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare un'Assemblea straordinaria, specificandone l'ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro 3 (tre) mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Soci.

#### ART. 9 SEZIONI

Il Centro, rappresentando - come si prefigge - una diramazione a livello nazionale attraverso la presenza dei suoi Soci nelle varie università e in altri enti e associazioni che si occupano in Italia della ricerca storico-educativa, può costruire, nelle diverse località, delle Sezioni con lo scopo di rendere più efficiente e capillare l'attività scientifica e organizzativa del Centro stesso.

Le sezioni sono costituite dal Consiglio direttivo su richiesta di almeno 5 (cinque) Soci di una stessa Sede. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario provvisorio di ogni Sezione con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale verrà nominato il Segretario della Sezione.

Le Sezioni, oltre a promuovere in loco iniziative nell'ambito delle finalità del Centro, permetteranno una proficua e tempestiva raccolta di informazioni e di documentazione relativa alla ricerca storicoeducativa, da porre all'attenzione del Centro per la loro diffusione.

L'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dovrà sciogliere la Sezione il cui operato sia risultato in contrasto con la letizia e con lo spirito dello Statuto del Centro.

#### ART. 10 GRUPPI DI LAVORO

I Gruppi di lavoro sono costituiti dal Consiglio Direttivo anche su proposta formulata da un congruo numero di Soci interessati ad uno specifico settore di ricerca. Il Consiglio Direttivo nomina un coordinatore provvisorio di ogni gruppo con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale verrà nominato il Coordinatore del gruppo.

A far parte dei Gruppi di lavoro potranno essere chiamati anche non Soci interessati ai temi della ricerca del Gruppo.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà sciogliere un Gruppo di Lavoro inattivo da più di 2 (due) anni e dovrà scioglierlo ove l'operato del Gruppo risulti in contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto del Centro.

#### ART. 11 ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate del Centro sono costituite dalle quote Sociali, dalle sovvenzioni erogate da Enti e da privati, dalle donazioni e dai lasciti.

Il patrimonio del Centro può essere costituito dai beni mobili e immobili.

#### ART. 12 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all'unanimità oppure proposte per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

Esse saranno votate dall'Assemblea dei Soci i quali dovranno riceverne comunicazione almeno 2 (due) mesi prima.

Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei

Soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno 2/3 (due terzi) dei presenti votanti.

Le modificazioni dello statuto non possono investire gli scopi fondamentali del Centro indicati all'art. 2.

#### ART. 13 SCIoglimento

Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dall'Assemblea soltanto se sono presenti i 3/4 (tre quarti) dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e votanti.

La proposta di scioglimento deve essere avanzata al Consiglio Direttivo e al Presidente da parte di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento del Centro, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di Enti Morali e di AsSociazioni scientifiche.

#### ART. 14 REGOLAMENTO

Un apposito Regolamento contiene le norme per l'attuazione del presente Statuto.

#### ART. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.